

Torino, 31 luglio 2013

Ai sigg. Clienti

CIRCOLARE INFORMATIVA

OGGETTO: IVA AUTO / nuove percentuali di detrazione dal 2013

L'art. 1, comma 501 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità), modifica la percentuale di deducibilità di alcune tipologie di utilizzo delle autovetture in ambito aziendale e professionale. Nella fattispecie viene portata:

- dal 40% al **20 %** la quota di deducibilità del costo delle **vetture ad uso aziendale** ai sensi dell'art. 164, comma 1, lett. b), n. 1, DPR 917/86 (TUIR)
- dal 90% al **70%** la quota di deducibilità del costo delle **vetture concesse ad uso promiscuo** ai dipendenti ai sensi dell'art. 164, comma 1, lett. b-bis), n. 1, DPR 917/86.
- Non invece viene modificato quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n.244 e chiarito dalla R.M. 20 febbraio 2008, n. 6/DPF in tema di detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto dei **veicoli aziendali** e relative spese accessorie. Rimane quindi inalterato quanto stabilito dall'art. 19-bis1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 che nella fattispecie considera, ai sensi dell'interpretazione data dall'art. 3 della Legge 165/33 del 27 giugno 2007 dell'Unione Europea, il **veicolo utilizzato dalla categoria degli agenti di commercio** utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa e quindi può godere della detrazione totale dell'IVA, applicata cioè sul totale dell'imponibile. Va precisato, tuttavia, che ai sensi della R.M. 20 febbraio 2008, n. 6/DPF qualora il soggetto abbia operato all'atto dell'acquisto una detrazione del 100% dell'imposta e utilizzi l'auto anche a scopi personali dovrà fatturare tale utilizzo come autoconsumo ai sensi dell'art. 3, comma 3, DPR 633/72, con base imponibile determinato ai sensi dell'art. 14, terzo e quarto comma, DPR 633/72. Secondo al Risoluzione n. 34 del 13 febbraio 2003 il contribuente che abbia operato all'atto dell'acquisto una detrazione del 100% dell'imposta e abbia successivamente utilizzato l'auto anche a scopi personali dovrà operare in sede di dichiarazione annuale, ai sensi dell'art. 19-bis2, la rettifica della detrazione inizialmente operata.

Per ulteriori chiarimenti, vi invito a contattarmi

Francesco Angesia